

## IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

**Oggetto: Impegno alla riservatezza per le informazioni relative al “Registro di Trasparenza”**

Spett.le \_\_\_\_\_,

C.F e P. IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, rappresentata da

\_\_\_\_\_,

(di seguito anche la “**Parte**”),

In relazione alle attività connesse a quanto in oggetto e come meglio sotto indicate, il gruppo Cellnex Italia (di seguito anche “**Cellnex**” o la “**Società**”) specifica, di seguito, per suo conto e per conto delle persone che agiscono in qualità di persone collegate (di seguito anche le “**Persone Collegate**”), una serie di impegni e notifiche in ottemperanza a quanto determinato dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

In tal senso,

### Premesso che

- i. Con provvedimento n. 29717 (C12358) del 15 giugno 2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato l’operazione consistente nell’acquisizione ad opera di Cellnex Telecom S.A. – attraverso la società Cellnex Italia S.p.A. – dell’intero capitale sociale della società CK Hutchison Networks Italia S.p.A.
- ii. L’operazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge n. 287/1990, è stata subordinata dall’Autorità all’esecuzione degli impegni assunti dalla società acquirente nel corso del procedimento.
- iii. I predetti impegni prevedono, tra l’altro, che Cellnex Italia S.p.A.:
  - a. dia pubblicazione della lista di Comuni (di seguito anche la “**Lista dei Comuni**”) con meno di 35.000 abitanti, nei quali siano presenti siti della società acquisita;
  - b. metta a disposizione, nell’ambito dei predetti Comuni con meno di 35.000 abitanti, un numero di Siti Disponibili su base annuale, secondo specifiche regole generali, procedure e condizioni, a beneficio:

1. degli operatori di rete mobile c.d. “Nuovi Entranti”, intendendosi come tali gli operatori MNO – Mobile Network Operators autorizzati a gestire una rete mobile in Italia negli ultimi 5 anni; e
  2. degli c.d. “Operatori FWA”, vale a dire gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in tecnologia FWA – Fixed Wireless Access, in quanto assegnatari dei diritti d’uso dei blocchi di frequenza all’interno delle bande a ciò dedicate;
- c. istituisca e renda operativo il registro trasparenza (di seguito anche il “**Registro di Trasparenza**” o “**Registro**”), al quale i soggetti come sopra individuati hanno la possibilità di formulare le rispettive richieste di accesso, affinché la scrivente Società possa valutare la presentazione di richieste ragionevoli di servizi di ospitalità e addivenire alla stipula di contratti di ospitalità con il soggetto richiedente secondo le procedure, termini e condizioni previsti dagli stessi impegni.
- iv. Le informazioni che vengono fornite tramite la Lista dei Comuni e il registro di trasparenza hanno natura confidenziale e la divulgazione è in grado di arrecare anche indirettamente danni economici e patrimoniali al Gruppo Cellnex Italia.

**Tutto ciò premesso,**

**la Parte con la sottoscrizione del presente atto**

**Dichiara**

che qualsiasi scambio di informazioni allo scopo di ottemperare alle disposizioni richieste ed emanate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione al Registro di Trasparenza avverrà nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza, che costituiscono elemento integrante e sostanziale del presente atto.

## **1. INFORMAZIONI RISERVATE**

1.1 Con l’espressione “Informazioni Riservate” si intendono:

- la stipula e il contenuto del presente accordo (di seguito anche “**Accordo**”);
- tutte le informazioni fornite mediante il Registro di Trasparenza, nonché tutte le informazioni che si riferiscano alle operazioni commerciali e a qualsiasi cambiamento e ulteriore sviluppo di queste ultime;
- le informazioni collegate, preventivamente trasmesse e/o comunque contenute nel/i in ogni sezione del Registro;
- credenziali fornite da Cellnex per l’accesso al Registro.

in qualunque forma rese e indipendentemente dal tipo di supporto nel quale le stesse siano contenute e di cui ciascuna parte abbia la legittima disponibilità.

1.2 In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano Informazioni Riservate le informazioni concernenti:

le planimetrie dei locali, l’ubicazione geografica delle infrastrutture nella disponibilità delle società controllate

da Cellnex, le caratteristiche tecniche degli impianti e apparati installati presso le stesse infrastrutture, campioni, invenzioni brevettate o meno, know-how, dati, programmi informatici, dischi, dischetti, nastri, resoconti, lettere, atti legali e processuali, disegni e modelli, manuali, prontuari, specifiche, progetti, documenti, registrazioni, taccuini e simili raccolte di informazioni e tutte le informazioni tecniche, finanziarie o commerciali, ubicazione dei siti sul territorio.

1.3 La Parte espressamente è consapevole che in ottemperanza del presente Accordo per Informazione Riservata si intendono anche le informazioni e i dati connessi al cd. “*segreto di impresa*”. Ne consegue dunque che, per una corretta applicazione del presente Accordo, la Parte si impegna a verificare che i propri dipendenti e/o collaboratori siano strettamente vincolati al rispetto delle presenti disposizioni, ai sensi di quanto previsto all’art. 2105 c.c. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per informazioni e dati connessi al segreto d’impresa si intendono ogni e qualsiasi informazione comunicata - o comunque appresa - in occasione dei rapporti di collaborazione tra le parti concernente prodotti, materiali, procedimenti produttivi, organizzazione aziendale e tecnica, strategia commerciale, obiettivi e risultati, anche intermedi, di attività di ricerca.

1.4 Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Parte dichiara, altresì, di essere consapevole e, quindi, di impegnarsi al rispetto e all’applicazione di tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di regolamentazione “*antitrust*” e, più in generale, in tema di posizione dominante, pratiche scorrette, comportamenti anti-competitivi e concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., con particolare riferimento al regime di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, nonché in ottemperanza agli artt. 101 e 102 - Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della L. 10 ottobre 1990, n. 287 smi.

## **2. OBBLIGO DI NON DIVULGAZIONE**

2.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.7, tutte le Informazioni Riservate ricevute dalla Parte o dalle Persone Collegate (come di seguito definite) saranno mantenute strettamente confidenziali e non saranno divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto di Cellnex con l’eccezione della comunicazione a ciascuna delle rispettive Persone Collegate direttamente interessate allo svolgimento delle attività strettamente connesse e necessarie a quanto previsto dal presente Accordo.

2.2 La Parte si impegna altresì ad adottare e a porre in essere ogni attività necessaria e/o opportuna affinché le Persone Collegate adottino tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e idonee (ivi incluse le misure di sicurezza previste dalla normativa sui dati personali), secondo i migliori standard professionali al fine di proteggere le Informazioni Riservate, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, la sottrazione e la manipolazione delle stesse.

2.3 Con il termine “Persone Collegate” si intende i soci, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della Parte nonché le società collegate del medesimo gruppo, controllate, controllanti o soggette al medesimo controllo (a norma dell’art. 2359, 1 e 2 comma c.c.) della Parte e i relativi amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti.

2.4 Le Informazioni potranno essere comunicate esclusivamente alle Persone Collegate interessate dal presente Accordo, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini della valutazione e di ogni ulteriore attività connessa o strumentale alla medesima.

2.5 Le Persone Collegate che potranno avere accesso alle informazioni dovranno essere informate circa gli obblighi derivanti dal presente Accordo.

2.6 La Parte accetta e si obbliga a restituire e consegnare prontamente tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o d’altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi forma espresse ed a qualsiasi titolo

in possesso, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione previa richiesta scritta di Cellnex.

2.7 Gli obblighi della Parte in virtù del presente Accordo non si applicheranno a qualsiasi informazione:

- che sia o diventi di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del presente Accordo;
- che fosse già in possesso di Cellnex o della Parte prima della sua comunicazione in virtù del presente Accordo o sia stata da essa elaborata senza far uso di Informazioni Riservate;
- la cui divulgazione sia obbligatoria per legge o in virtù di provvedimenti regolamentari e/o giudiziari o di altre autorità aventi giurisdizione su Cellnex o sulla Parte, purché quest'ultima, se tenuta alla divulgazione, dia immediato avviso di ciò a Cellnex, al fine di permettere a quest'ultima di cercare eventualmente di opporvisi o di ottenere un'ordinanza per impedire o limitare tale divulgazione.

### **3. PROPRIETÀ DELLE INFORMAZIONI RISERVATE**

La Parte riconosce che le Informazioni Riservate sono e rimarranno di esclusiva proprietà del soggetto del presente Accordo da cui tali informazioni provengono e a cui tali informazioni si riferiscono. Cellnex non dà alcuna dichiarazione o garanzia né espressa né implicita riguardo all'accuratezza o la completezza delle Informazioni fornite.

### **4. LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO**

4.1 La Parte utilizzerà le Informazioni Riservate unicamente in relazione a quanto previsto dal provvedimento n. 297171 (C12358) del 15 giugno 2021 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e non potrà quindi impiegarle, in toto o parzialmente, in nessun altro modo.

4.2 La Parte non copierà, fotocopierà o riprodurrà altrimenti, per distribuzione a terzi, alcuna Informazione Riservata.

4.3 Le Informazioni Riservate possono essere comunicate unicamente ai soggetti di cui al punto 2.1 la cui conoscenza dell'Informazione Riservata si renda necessaria in relazione al presente Accordo.

### **5. INADEMPIMENTO**

5.1 La Parte riconosce che, nel caso di violazione del presente Accordo, propria o dei soggetti di cui al punto 2.1, Cellnex avrà diritto a qualsiasi azione a propria tutela, compresi provvedimenti cautelari, oltre a qualsiasi altro diritto o al risarcimento di qualsiasi danno conseguente a tale inadempimento, nei confronti della Parte.

5.2 In particolare, la Parte sin d'ora riconosce che, in considerazione dell'importanza delle Informazioni Riservate, l'eventuale inadempimento potrà generare conseguenze in relazione altresì al fisiologico svolgimento delle dinamiche competitive. La Parte è pertanto consapevole che in caso di violazione dei termini e condizioni del presente Accordo, la Parte potrà incorrere nella responsabilità prevista dagli artt. 2598, 2599 e 2600 c.c. in tema di concorrenza sleale, avendo quindi Cellnex la facoltà, *inter alia*, di inibire la continuazione di tali atti, nonché il risarcimento dei danni subiti e *subendi*.

### **6. CESSIONE**

Ciascuna soggetto del presente Accordo non potrà cedere l'Accordo medesimo, né alcun interesse nascente dal medesimo, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell'altro soggetto.

**7. LEGGE APPLICABILE E FORO**

Il presente Accordo e i diritti e obblighi dallo stesso derivanti saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

**8. DURATA**

Il presente Accordo avrà la durata stabilita nel provvedimento n. 297171 (C12358) del 15 giugno 2021 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**9. NATURA DELL'ACCORDO DI RISERVATEZZA**

Il presente Accordo non vincola la Parte alla successiva conclusione di alcun contratto con Cellnex.

Roma, li \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Per accettazione,**

---